



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 20 gennaio 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario - relatore
Paola CECCONI	Primo Referendario
Emanuele MIO	Primo Referendario

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1 - 4, come modificati dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Vicenza n. 112 del 18 novembre 2025, avente ad oggetto "Aziende Partecipate - Trasformazione del Consorzio «Vicenza è - *Convention and Visitors Bureau*» in «Vicenza Turismo e Cultura» società consortile a responsabilità limitata, in *house providing* del

Comune di Vicenza – Affidamento servizi. Approvazione atti”;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 2/2026 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO

Il Comune di Vicenza, tramite l’applicativo della Corte dei conti Fitnet-ConTe, in data 28 novembre 2025 (prot. Cdc n. 9266 stessa data), ha trasmesso l’atto deliberativo del Consiglio comunale n. 112 del 18 novembre 2025, con relativi allegati, avente ad oggetto: *“Aziende partecipate. trasformazione del consorzio «Vicenza e' - convention and visitors bureau» in «Vicenza turismo e cultura» società consortile a responsabilità limitata scarl, in house providing del comune di Vicenza. Approvazione atti”*.

Allegati alla deliberazione consiliare sono stati trasmessi:

- Allegato n. 1 - Lo sviluppo del turismo a Recoaro Terme - Linee di indirizzo del Comune di Recoaro Terme;
- Allegato 2 - Relazione *ex art. 5, co. 1, d.lgs. n. 175/2016* per la trasformazione eterogenea del “Consorzio Vicenza è - *convention and visitors bureau*” in “Vicenza turismo e cultura Scarl” - Analisi giuridica e normativa;
- Allegato 3 - Relazione *ex art. 5, co. 1, d.lgs. n. 175/2016* per la trasformazione eterogenea del “Consorzio Vicenza è - *convention and visitors bureau*” in “Vicenza turismo e cultura Scarl” - Piano d’impresa e analisi economico-finanziaria;
- Allegato 4 – Statuto della società Vicenza turismo e cultura Società consortile a responsabilità limitata;
- Allegato 5 – Parere del Collegio sindacale sulla proposta motivata di trasformazione eterogenea del “Consorzio Vicenza è - *convention and visitors bureau*” in società consortile a responsabilità limitata;
- Allegato 6 – Relazione di stima ai sensi e per gli effetti degli artt. 2500-ter e seguenti e art. 2465 c.c.;
- Allegato 7 – Relazione generale illustrativa e di valutazione della congruità tecnico-economica della proposta del Consorzio Vicenza è – in corso di trasformazione in società *in house* – per i servizi di Ufficio informazioni accoglienza turistica (IAT), biglietteria e *bookshop*;

- Allegato 8 – Affidamento *in house* del servizio di informazione e accoglienza turistica – IAT e *infopoint* Vicenza - per la crescita dell'immagine della città di Vicenza e del suo territorio – capitolato tecnico;
- Allegato 9 – Affidamento *in house* del servizio di biglietteria – capitolato tecnico;
- Allegato 10 – Concessione del servizio di *bookshop* – capitolato tecnico;
- Allegato 11 – Offerta economica per i capitolati di servizi *in house* dei servizi di biglietteria museale, *bookshop* e IAT.

Come rinvenibile nella deliberazione consiliare, il “Consorzio Vicenza è - *convention and visitors bureau*”, di cui il Comune di Vicenza è consorziato, è nato nel 1991 come *Destination Management Organisation* (DMO), con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il turismo nella provincia di Vicenza. Il Consorzio ha svolto (e attualmente svolge) diverse attività di rilevanza pubblica in materia di cultura e turismo, tra cui la gestione degli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) e la gestione di servizi di biglietteria e *call center* per i servizi museali e, in generale, l'attività di promozione turistica del territorio vicentino.

Secondo l'Amministrazione comunale, “(...) il Consorzio ha da tempo avviato un procedimento volto alla trasformazione eterogenea dello stesso in società consortile a responsabilità con le caratteristiche dell'*in house providing*. Tale operazione si è resa necessaria al fine di adeguare la struttura giuridica del Consorzio alle normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica, in particolare al D.lgs. 175/2016, e alle disposizioni previste dal Codice dei Contratti pubblici, D.lgs. 36/2023. Tra le forme societarie di capitali ammesse dalla normativa in materia di partecipazione in società pubbliche prevista dall'art. 3 D.lgs. 175/2016, è stata individuata quale più conforme all'interesse pubblico e alle finalità istituzionali dell'Ente quella della società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.) e che questa forma giuridica è ritenuta più adeguata rispetto alle esigenze e alle finalità del Comune di Vicenza, in quanto permette, coerentemente con le finalità consortili che già contraddistinguono l'attuale Consorzio, una maggiore flessibilità nella gestione e nell'organizzazione, pur garantendo il necessario controllo pubblico e la responsabilità limitata degli Enti soci”.

Come ulteriormente rinvenibile nella deliberazione consiliare, “(...) l'operazione straordinaria di trasformazione è volta a garantire il pieno rispetto dei requisiti di buon andamento, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, previsti dall'art. 97 comma 1 della Costituzione, oltre che di contenimento dei costi, nell'ambito della tutela dell'interesse pubblico tutelato dal Comune di Vicenza.

La trasformazione eterogenea avverrà ai sensi dell'art. 2500-septies C.C. e comporterà il passaggio dall'attuale ente collettivo non societario, ad una forma societaria di capitali, ossia la società consortile a responsabilità limitata, con conseguente adeguamento nella

struttura organizzativa e nella disciplina normativa applicabile, mantenendo comunque la continuità dei rapporti giuridici e patrimoniali esistenti”.

Emerge che, al termine dell'operazione di trasformazione, la nuova società (configurata come *“in house providing”*) risulterà conforme ai requisiti di cui all'art. 16, del d.lgs. n. 175/2016 e all'art. 7 del d.lgs. n. 36/2023, rispettando in particolare i seguenti parametri:

- sottoposizione al controllo analogo congiunto degli enti pubblici soci;
- capitale sociale interamente pubblico;
- attività prevalente a favore dei soci enti (in particolare, l'art. 11 del nuovo statuto sociale prevede che oltre l'80% del fatturato debba derivare da affidamenti *in house* dei soci).
- direzione e supervisione delle amministrazioni pubbliche socie.

Sulla base della perizia di stima allegata in atti, è riscontrabile che il patrimonio netto del Consorzio sia tale da consentire la copertura delle quote di partecipazione alla nuova società consortile a responsabilità limitata dei Comuni aderenti alla presente iniziativa. Infatti, assunto che, per effetto della trasformazione eterogenea, il conferimento del capitale sociale sarà costituito dal patrimonio netto del cessante Consorzio, consegue che non sono attesi oneri finanziari di conferimento a carico del bilancio del Comune di Vicenza.

Stante il maggior valore del Consorzio (euro 164.517,00, come da perizia di stima asseverata) rispetto al capitale conferito nella nuova società (euro 100.000), *“(…) il valore del patrimonio netto consortile che residua, dopo la copertura del capitale sociale della nuova società sarà destinato a riserva indisponibile”.*

La quota maggioritaria conferita dal comune di Vicenza, computata sulla base della previgente partecipazione al Consorzio, è pari al 87,49% del capitale sociale, per un valore conferito pari a euro 87.490,00.

In merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del Tusp, nella deliberazione, in sintesi, si evidenzia:

- (i) la compatibilità dell'operazione rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente, in quanto *“con riferimento ai servizi di biglietteria museale, informazione turistica e bookshop del Comune di Vicenza, gli stessi sono riconducibili alle finalità istituzionali di cui all'art. 2 comma 2, lett. a) del TUSP in quanto servizi di interesse generale a contenuto strategico per l'amministrazione locale come asset fondamentali sotto il profilo culturale, economico e di immagine per il Comune. I servizi in argomento rappresentano strumenti strategici di posizionamento nel mercato del turismo culturale, ambientale e di prossimità, rappresentando una leva strategica per il miglioramento del posizionamento stesso e delle sue ricadute economiche (…)”;*

- (ii) la convenienza economica e finanziaria dell'operazione, in quanto “(...) la stessa si fonda sul Piano d'impresa e sull'analisi economico-finanziaria (allegato 3), in cui si illustra il procedimento seguito per la formulazione delle previsioni di medio periodo 2026-2030 e può considerarsi sostanzialmente affidabile sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione (storico proiettivo). In ordine alla sua attendibilità complessiva, il business plan contiene previsioni di fatturato e di costi sostanzialmente stabili e conoscibili in via previsionale fin dalle fasi di avvio, essendo fondati sui ricavi provenienti dai contratti di servizio in house providing e con un panorama dei costi sostanzialmente congruenti con i livelli attuali. Dall'esame del business plan si rileva la previsione di copertura dei costi operativi, degli oneri finanziari connessi all'operazione di trasformazione, start up e sviluppo del progetto, oltre che la remunerazione, seppur limitata, del capitale proprio investito. Al riguardo, la proiezione dell'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) per il quinquennio 2026-2030 oscilla tra lo 0,98% del 2026 e lo 0,96% del 2030. Riguardo al ROE (Return on equity) per il quinquennio 2026-2030 lo stesso dimostra un andamento abbastanza stabile intorno al 22%. Il ROS (Return on Sales) – indice di redditività del fatturato – per il quinquennio 2026- 2030 si dimostra stabile e contenuto oscillando tra lo 0,70% e lo 0,61% del 2028. (Si vedano gli indicatori di cui all'allegato 3)”. La sostenibilità finanziaria soggettiva dell'operazione può considerarsi soddisfatta, atteso che “il bilancio di previsione 2025-2027 è idoneo alla copertura dei costi derivanti dai contratti di servizio da affidare in house providing alla società *Vicenza Turismo e Cultura* srl. Si dà atto altresì che nelle previsioni di entrata del bilancio di previsione 2025-2027 sono contemplate le previsioni di entrata derivanti dalle entrate per la bigliettazione museale e per il bookshop”;
- (iii) la compatibilità con i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in quanto il quadro economico-finanziario prevede: “Previsione Costi da sostenere dal Comune di Vicenza per i servizi di biglietteria e IAT (importi annui al lordo di oneri fiscali) a fronte dei ricavi per la vendita dei biglietti dei musei civici fino all'importo di € 1.500.000,00 in relazione alla attività del nascente «*Vicenza Cultura Turismo*»: €429.440,00. La dimensione cruciale del confronto di convenienza economica con soluzioni di mercato alternative all'in house providing non è immediatamente rinvenibile, posto che «I servizi in oggetto sono comuni a tutte le realtà operanti nel settore culturale e turistico, sia che si tratti di enti locali, istituzioni private o statali. Tuttavia è da sottolineare come ogni realtà abbia nel tempo strutturato i servizi in modo differente e rispondente a consuetudini e diverse necessità: spesso ai servizi di biglietteria sono accorpati quelli di bookshop e più in generale della gestione dei musei, o ancora la biglietteria può essere accorpata al servizio di accoglienza e sorveglianza; di consueto con il software di vendita on line (ticketing online) è unito il servizio di call center; in alcuni casi qualcuno di questi servizi può essere soddisfatto da risorse interne. Esistono inoltre variabili come

la durata dei contratti e l'andamento turistico che, comprensibilmente, influiscono economicamente sugli accordi. A ciò si aggiunga che nella Regione Veneto non sono state individuate strutture analoghe a quella del Consorzio Venezia è, realtà che si è connotata, fin dalle origini, per l'attenzione all'ampio territorio provinciale. È dunque estremamente difficile individuare efficaci e significativi esempi di comparazione e, anche quando si possono individuare situazioni analoghe, è difficile rinvenire i dati economici che devono essere alla base del confronto in corso. Rispetto alla comparazione in corso, è inoltre da sottolineare che, da un punto di vista più tecnico, negli anni il Consorzio ha maturato la capacità di mettere in sinergia alcuni servizi e dunque ha saputo meglio impiegare le proprie risorse, in particolare il personale, per esempio con l'utilizzo, nella medesima sede di piazza Matteotti, di personale che può all'occorrenza, fare funzione sia per lo IAT sia per la biglietteria museale, e in Basilica Palladiana sia per lo IAT, sia per la biglietteria sia infine per il bookshop. Ad incidere nelle scelte organizzative, funzionali e di efficiente allocazione delle risorse pubbliche vi è anche la dimensione geografica dei territori nonché l'approccio, nel caso di Venezia, di operare in azione sinergica con i territori provinciali di Montebelluna Maggiore, Recoaro Terme e Lonigo, collocati su una superficie verticale».

- (iv) la compatibilità dell'operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, in quanto “(...) nello Statuto è espressamente prevista l'esclusione della possibilità di ingresso nel capitale sociale di soci privati. Inoltre, riguardo ai sistemi di “controllo analogo” che dovranno operare in Venezia Cultura e Turismo srl, l'art.12 dello Statuto prevede la costituzione di un Comitato per il Controllo analogo con maggioranza capitaria e funzioni di controllo preventivo, concomitante e successivo (...). Infine, si dà atto che nelle previsioni statutarie della futura società consortile a responsabilità limitata (art.11) è prevista la limitazione delle attività da svolgersi verso terzi che dovrà risultare inferiore al 20% del fatturato di esercizio (art. 7, c.2 D. Lgs. 36/2023; art. 16 TUSP)”.

DIRITTO

1. L'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha modificato l'art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 175/2016 (Tusp), attribuendo alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

L'art. 5 del Tusp prevede ora che “a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società

per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa” (comma 1);

“L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate” (comma 2);

“L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta (...) alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo” (comma 3);

“Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo..... La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni” (comma 4).

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nel delineare i tratti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti, hanno affermato che *“l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta,*

attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale)".

Nella medesima deliberazione si è altresì chiarito che "la funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili".

Le Sezioni riunite hanno altresì qualificato la funzione in discorso come una *"peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"*.

Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni.

Quanto ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine: a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016; b) alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5, comma 1); c) alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1); d) alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2).

Va, inoltre, verificato che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del Tusp.

Infine, in relazione agli esiti del controllo, come espressamente stabilito dall'art. 5, comma 4, la pronuncia adottata assume la veste formale di un parere; qualora quest'ultimo sia *"in tutto o in parte negativo"*, l'Amministrazione pubblica interessata può comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

1.1 Difetto di attribuzione della Corte dei conti (art. 5, Tusp) e declaratoria di non luogo a provvedere.

La questione in esame consiste nella trasformazione di un originario consorzio, *"Vicenza è - convention and visitors bureau"* (regolato dagli artt. 2602 ss. c.c.) in una

società consortile, "Vicenza turismo e cultura" società consortile a responsabilità limitata, *in house providing* del comune di Vicenza", (tipologia societaria richiamata dall'art. 2615-ter c.c.). È necessario, perciò, verificare, preliminarmente, se tale operazione rientri nell'ambito della presente funzione a misura dell'art. 5, Tusp.

La nomofilachia del controllo, intestata alle Sezioni riunite e vincolante, sul punto, per questa Sezione a misura dell'art. 17, comma 31, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si è espressa con deliberazione 11/SSRRCO/QMIG/2024, stabilendo che il presupposto che rende necessaria la richiesta di parere alla Corte dei conti, *ex art. 5, Tusp*, è l'acquisizione di una nuova partecipazione societaria, che ricorre nel caso di trasformazione c.d. «eterogenea» *"che comporta l'acquisto della qualità di socio e, come tale, va comunicata alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato) ex art. 5 TUSP"*.

Nel segno di tale orientamento, la Sezione ritiene che, nel caso di specie, non ricorra trasformazione "eterogenea", ma sussista, all'inverso, omogeneità sostanziale tra consorzio e società consortile, sicché la materia esula dalla presente funzione di controllo, con conseguente declaratoria di non luogo a provvedere.

Al riguardo, la Sezione richiama la problematica ermeneutica emersa in dottrina con riferimento all'art. 2615-ter c.c., dove, piuttosto che parlarsi di vera e propria società consortile a responsabilità limitata, la fattispecie sarebbe inquadrabile nell'ambito dei contratti genericamente associativi rivestiti di forma societaria.

Infatti, nel caso dell'art. 2615-ter c.c. *"restano interamente applicabili le disposizioni sui consorzi dettate dagli artt. 2602 e ss. cod. civ. (...) perché nell'indicata fattispecie, la società non viene impiegata nella sua funzione tipica, ma come strumento di attuazione di una volontà diversa, specificamente riconosciuta e regolamentata dalla legge"* (Cass. civ. 4 novembre 1982, n. 5787). In tal senso, *"in materia di società consortile costituita secondo il tipo di società di capitali, la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato, senza però giustificarne lo stravolgimento dei connotati fondamentali, dovendosi tenere conto che non può comunque essere eliminata o elusa la "causa consortile", il cui inserimento nella struttura sociale adottata, da parte dei consorziati, introduce una limitazione almeno interna, delle disposizioni applicabili al particolare tipo di società prescelto* (Cass. civ. 17 giugno 2011, n. 13293).

Più esplicitamente, *"le società consortili, costituite ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., sono forme associative che non perseguono la divisione degli utili ma le finalità proprie dei consorzi; non usuali società di capitali o di persone, di cui ripetono la forma ma non la sostanza, ma pur sempre consorzi tra imprenditori, che assumono veste societaria essenzialmente per mutuare l'organizzazione del tipo sociale prescelto. Il contratto di*

consorzio è un contratto associativo, ed il contratto di società consortile è, anch'esso, un contratto di consorzio" (TAR Campania, Napoli, sez. I, 28 giugno 2006, n. 7183, non appellata).

Con riferimento alle società consortili di cui all'art. 2615-ter c.c., dunque, parte della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, 16 luglio 1979, n. 4130; Cassazione, 4 novembre 1982, n. 5787, *cit.*) e di merito (Tribunale di Matera, 23 aprile 1985; Corte d'Appello di Venezia, 28 giugno 1992; Tribunale di Udine, 2 giugno 1992; Tribunale di Roma, 20 giugno 2011) è favorevole all'applicazione esclusiva della disciplina dei consorzi, dando quindi prevalenza alla causa consortile più che alla struttura.

A sostegno di ciò, si richiama la collocazione sistematica dell'art. 2615-ter c.c. all'interno del capo dedicato ai consorzi, e, in secondo luogo, la circostanza secondo cui il modello societario non viene adottato per raggiungere la sua funzione tipica, ovvero quella lucrativa (cioè il conseguimento di utili), ma le finalità consortili (art. 2602 c.c.)

Nella fattispecie in esame, inoltre, soccorre anche la *ratio* della trasformazione del consorzio in società consortile, individuata dal Comune di Vicenza in un mero adeguamento normativo di un consorzio già esistente, partecipato da enti pubblici dal 1991, e considerato non conforme alle disposizioni del Tusp.

La Sezione ritiene, pertanto, che la permanenza della causa consortile precluda la possibilità di qualificare l'operazione come effettiva trasformazione eterogenea, in quanto la stessa conserva una finalità di carattere associativo. Nella sostanza, infatti, l'operazione, per effetto del cambiamento di regime consortile, è inquadrabile all'interno di una trasformazione tra diverse tipologie di consorzi, per cui l'atto deliberativo dell'amministrazione consorziata attiene meramente ai rapporti interni tra ente e consorzio, e non deve, quindi, essere sottoposto al vaglio della Sezione secondo la specifica procedura di esame preliminare prescritta dall'art. 5, commi 3 e 4, del Tusp.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, dichiara il non luogo a provvedere nei termini di cui in parte motiva in ordine al parere di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 sulla delibera consiliare n. 112 del 18 novembre 2025 del Comune di Vicenza.

DISPONE

la trasmissione, a cura della Segreteria, della presente deliberazione al Comune di Vicenza, entro cinque giorni dal deposito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

al Comune di Vicenza di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.

Il Relatore

Giovanni DALLA PRIA

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 2026

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente